



## **Titolo**

Arbitri e assistenti arbitrali – Associazione italiana arbitri-AIA – assemblee elettive – reclamo -decisione ufficio di presidenza – diritto ad agire innanzi agli organi di giustizia sportiva – non è precluso

## **Descrizione**

La previsione dell'art. 60, comma 1, del regolamento AIA - secondo la quale la decisione dell'Ufficio di Presidenza avverso i reclami relativi alle assemblee elettive è inoppugnabile e definitiva - va intesa limitatamente al sistema giustiziale interno dell'AIA e, in particolare, esclude la possibilità di reclamo di fronte al Collegio nazionale dei probiviri, circoscritto alle ipotesi previste dal comma 2. Tale previsione, infatti, non può derogare alla generale attribuzione a tutti i soggetti dell'ordinamento federale del "diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo" (art. 47, comma 1, CGS FIGC, nonché art. 30, comma 1, CGS CONI).

## **Stagione Sportiva**

2024-2025

## **Numero**

n. 84/CFA/2024-2025/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 60 Regolamento AIA; art. 47, comma 1, CGS; art. 30, comma 1, CGS CONI

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0084 CFA del 24 gennaio 2025 (sig. Antonino Gregorio Maurizio Taranto/Sig. Antonino Santoro)**